

## **DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE**

**(nota esplicativa del Modello CGU/IdR – Modalità di calcolo dell'importo di riferimento)**

Il modello CGU/Idr costituisce parte integrante della domanda per la costituzione di una garanzia globale e specifica nel dettaglio l'importo di riferimento totale ivi indicato nel "QUADRO G".

Nel caso in cui nel "QUADRO F/4" della domanda siano stati indicati più regimi/procedure, questo modello dovrà essere replicato tante volte quanti/e sono i regimi/procedure ivi indicati/e, inserendo le informazioni/dati pertinenti a ciascuno/a di essi. Pertanto, la DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE sarà costituita dal Formulario "Domanda di autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale" più tante copie del "Modello CGU/IdR" quanti sono i regimi/procedure indicati in domanda (es: se il richiedente presenta domanda per la costituzione di una garanzia globale a copertura di debiti doganali connessi a un regime di perfezionamento attivo e ad un regime di deposito doganale, dovrà presentare il Formulario più due copie del Modello CGU/IdR, una dedicata alla specifica dei dati/informazioni sulla modalità applicata per il calcolo dell'importo di riferimento della garanzia relativa al regime di perfezionamento attivo e una per il regime di deposito doganale)

### **N. Procedura**

**(campo obbligatorio)**

Indicare il codice del regime/procedura doganale come indicato nella domanda al "QUADRO F/4" (es. se nella domanda è stato indicato che la costituzione della garanzia globale viene chiesta a copertura di debiti doganali connessi a un regime di deposito doganale, allora nel presente riquadro dovrà essere indicato il codice corrispondente al regime/procedura ossia "3"; se il richiedente presenta domanda per la costituzione di una garanzia globale a copertura di debiti doganali connessi a più regimi/procedure dello stesso tipo – es. 2 depositi doganali – nel presente riquadro "Procedura" avrà cura di specificarne la sequenzialità – es. nel primo Modello CGU/IdR, riporterà 3/a, nel secondo Modello CGU/IdR, riporterà 3/b)

### **N. Autorizzazione/N. Prot. Domanda**

**(campo obbligatorio)**

Indicare il numero e la data dell'autorizzazione al regime/procedura indicata. Ove non ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione (n° di protocollo di presa in carico da parte dell'Ufficio delle dogane) e la data della domanda.

### **IT/UE**

Indicare se nel "QUADRO F/1" del formulario è stata indicata la scelta di una garanzia globale spendibile nella UE (tutta o solo in taluni Stati membri) o solo in Italia.

### **Tempo medio di definizione della procedura**

**(Questa informazione deve essere fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o alla temporanea custodia).**

Indicare il periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime (o alla temporanea custodia) e l'appuramento di tale regime (il vincolo delle merci ad un regime doganale o la loro riesportazione, nel caso di temporanea custodia), prendendo in considerazione gli ultimi 12 mesi.

### **Termine di pagamento (campo obbligatorio)**

Se la garanzia globale è fornita a copertura di debiti doganali pagabili in caso di immissione in libera pratica o di uso finale, indicare se la garanzia coprirà:

- il periodo che precede il pagamento, ovvero un massimo di 10 giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale in conformità all'articolo 108 del Reg. UE n. 952/2013
- la dilazione di pagamento (art. 110 del Reg. UE n. 952/2013)

### **Importo di riferimento (campo obbligatorio)**

Indicare l'importo di riferimento individuato per lo specifico regime /procedura

### **Ripartizione dell'importo di riferimento (campo obbligatorio nel caso di garanzia con validità nella UE)**

Se nel "QUADRO F/1" del formulario è stata indicata la scelta di una garanzia globale spendibile nella UE (tutta o solo in taluni Stati membri), indicare la ripartizione dell'importo di riferimento per ciascuno degli Stati membri della UE selezionati nel predetto riquadro del formulario

### **Linee-guida per il calcolo dell'importo di riferimento**

Indicare la modalità applicata per l'individuazione dell'importo di riferimento della garanzia connessa al regime/procedura che si sta specificando nel modello . Di seguito si forniscono alcuni orientamenti sulla modalità di calcolo dell'importo di riferimento, che possono essere presi in considerazione dall'operatore economico. (Essi pertanto costituiscono linee-guida e non vincolano in alcun modo l'Autorità doganale nella determinazione dell'importo di riferimento della garanzia globale.)

#### **- regole generali**

Secondo l'art. 155 Reg. UE 2447/2015, la garanzia globale può essere utilizzata fino a concorrenza dell'importo di riferimento.

La parte dell'importo di riferimento che copre i debiti doganali sorti corrisponde ai dazi e agli altri oneri che sono da pagare.

La parte dell'importo di riferimento che copre i debiti doganali potenziali deve corrispondere alla quantità di dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri calcolati sulla base del tasso più elevato applicabile alle merci dello stesso tipo, che possono diventare esigibili nel periodo tra il vincolo delle merci al regime doganale in questione e il suo appuramento o situazione similare.

L'importo è stabilito sulla base delle informazioni concernenti le merci che si intendono vincolare al regime/procedura doganale, prendendo in considerazione i 12 mesi precedenti, e su una stima del volume delle operazioni previste; tutto deve essere supportato dalla documentazione commerciale/scritture contabili del soggetto che è tenuto a fornire la garanzia.

Qualora l'importo di riferimento non possa essere calcolato con precisione e l'operatore economico, che deve fornire la garanzia globale, non disponga di alcuna informazione/dato sulla cui base poterlo calcolare, l'importo di riferimento è fissato in 10.000,00 euro per ogni dichiarazione (articolo 155.3 Reg. UE 2447/2015). In questo contesto, con il termine "dichiarazione" si intende una dichiarazione doganale di vincolo ad un regime speciale o una dichiarazione di vincolo alla temporanea custodia. Una dichiarazione riguarda tutti i beni che sono posti sotto un certo regime doganale o sotto temporanea custodia con lo stesso MRN. Si chiarisce che quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in

due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata (art. 194.2 CDU).

L'importo di riferimento proposto è soggetto all'esame dell' Ufficio doganale e, di conseguenza, se necessario potrà essere modificato. Per la tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione europea e quelli degli Stati membri, gli Uffici doganali definiscono un importo di riferimento sufficiente a coprire nel tempo, in qualsiasi momento, l'importo corrispondente alle obbligazioni doganali, già sorte e che potranno sorgere, e gli altri oneri per i quali sarà fornita la garanzia globale.

- **calcolo dell'importo di riferimento**

Al fine di stabilire l'importo di riferimento per i debiti doganali (dazi e altri oneri) che possono sorgere, possono esser presi in considerazione tre elementi fondamentali:

i) il valore delle merci vincolate al regime doganale o alla temporanea custodia. Questi dati dovranno essere dimostrati dal soggetto tenuto a fornire la garanzia, attraverso la documentazione commerciale/scritture contabili. Dove non siano disponibili dati storici (per esempio, nel caso di un operatore economico cui viene concessa l'autorizzazione per un deposito doganale per la prima volta), l'operatore economico può stimare il valore totale delle merci che intende vincolare al regime/procedura doganale interessato per un periodo di 12 mesi.

ii) il dazio. Il calcolo dell'importo di riferimento deve essere effettuato sulla base dei più alti tassi di dazio applicabili alle merci dello stesso tipo e dei più alti tassi di altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell'ufficio doganale di garanzia (tale è l'Ufficio doganale che rilascia l'autorizzazione alla garanzia globale). Merci dello stesso tipo sono beni che, pur non essendo simili sotto tutti gli aspetti, hanno le stesse caratteristiche delle merci per le quali la garanzia deve essere fornita, consentendo loro di eseguire le stesse funzioni. Il riferimento ai beni dello stesso tipo dovrebbe facilitare il calcolo dell'importo di riferimento se, a causa della mancanza di informazioni, la classificazione accurata delle merci secondo la tariffa doganale non è possibile.

iii) periodo di appuramento. Tale è il periodo che intercorre tra il vincolo della merce al regime/procedura doganale in questione e il momento di appuramento. L'operatore deve fornire informazioni sul periodo medio di appuramento di analoghe procedure svolte nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

In assenza di dati storici, non deve esser effettuata alcuna stima del periodo medio di appuramento.

Fondamentalmente, l'importo di riferimento deve essere calcolato con la massima precisione possibile, basandosi sui suddetti dati fondamentali (valore, dazio e periodo di appuramento).

Qualora i dati storici relativi alle operazioni effettuate negli ultimi 12 mesi nell'ambito del medesimo regime/procedura non siano disponibili, l'importo di riferimento può essere stabilito in base ai dati del periodo disponibile od il volume d'affari stimato dell'operatore economico per il regime/procedura doganale in questione.

Nel caso di beni o prodotti di cui all'allegato 71-02 del Reg UE n. 2446/2015, l'importo di riferimento deve essere calcolato sulla base della classificazione delle merci.